Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 44 del 22 febbraio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 37

LEGGE 8 febbraio 1996, n. **69.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.

LEGGE 8 febbraio 1996, n. **70.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 febbraio 1996, n. 69.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni per l'anno 1995, in lire 9 milioni per l'anno 1996 ed in lire 18 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa,

- fondandosi sulle secolari tradizioni di amicizia, cooperazione, simpatia e reciproco arricchimento culturale esistenti tra i popoli dei due Paesi,
- consapevoli del fatto che i recenti cambiamenti intervenuti sulla scena internazionale offrono all'umanità un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico imperniato sul primato del diritto,
- convinte della necessità di basare le relazioni tra gli Stati sui valori universali di democrazia, libertà, pluralismo, solidarietà e rispetto dei diritti dell'uomo,
- fermamente decise a favorire l'attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il consolidamento della sua autorità quale garante del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
- confermando la loro volontà di rispettare pienamente le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1 agosto 1975 e gli altri documenti della CSCE e confidando che gli impegni assunti con i Vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992 conferiranno un carattere irreversibile alla stabilità e alla collaborazione sul continente europeo,

- desiderose di intensificare i rapporti tra la Federazione Russa e l'Unione Europea,
- prendendo in considerazione il fatto che la Federazione Russa è lo Stato continuatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
- ispirandosi agli ideali e ai principi sanciti nella Dichiarazione congiunta italo-russa del 19 dicembre 1991,
- intenzionate a conferire alle loro relazioni nuova qualità,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa svilupperanno i loro rapporti come Stati amici in conformità con il diritto internazionale e in particolare con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i documenti fondamentali della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Articolo 2

Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformità con lo Statuto dell Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro eventuali controversie esclusivamente con mezzi pacifici.

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa compiranno ogni sforzo per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale garante

supremo della pace nel mondo e per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei princìpi dello Statuto dell'ONU.

Articolo 3

Le Parti intendono sviluppare e arricchire il processo della CSCE, favorendone la trasformazione in un meccanismo attivo di mantenimento della stabilità europea.

Le Parti sottolineano l'importanza del contributo apportato al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione europea dall'Unione Europea, dalla NATO, dalla UEO, dal Consiglio d'Europa e collaboreranno per lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e le suddette organizzazioni.

Articolo 4

Le Parti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei princìpi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonchè la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi europei quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.

Articolo 5

Le Parti sono convinte che uno degli elementi fondamentali della sicurezza sia il proseguimento del processo di disarmo sia per quanto riguarda gli armamenti di distruzione di massa, sia per quanto concerne le armi convenzionali.

Le Parti favoriranno il consolidamento della stabilità, anche mediante la diminuzione dei livelli

degli armamenti, la prevenzione e la composizione dei conflitti con mezzi pacifici e l'allargamento degli scambi di informazione. Esse favoriranno la conclusione di pertinenti accordi ispirati al principio di una efficace verificabilità.

Le Parti collaboreranno al rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza su scala paneuropea, alla creazione di strutture di sicurezza e alla revisione delle dottrine militari allo scopo di conferire loro un carattere strettamente difensivo.

Esse si pronunciano decisamente in favore del rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e delle misure dirette ad impedire la proliferazione di altri tipi di armi di distruzione di massa.

Articolo 6

Le Parti, qualora si verifichino situazioni suscettibili, a giudizio di una di esse, di minacciare la pace o la sicurezza internazionale, si informeranno ed entreranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie ad alleggerire le tensioni e a superare tali situazioni.

Se una delle Parti riterrà che stia emergendo una situazione che potrebbe ledere gli interessi della sua sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si svolgano immediatamente consultazioni bilaterali.

Articolo 7

Le Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro dialogo politico.

Incontri al piu alto livello verranno organizzati almeno una volta l'anno nonchè ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario.

I Ministri degli Affari Esteri si incontreranno almeno due volte l'anno. Regolari consultazioni avranno luogo tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi.

I Ministri della Difesa avranno incontri periodici.

Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno istituiti gruppi di lavoro ad hoc per l esame di problemi internazionali o di questioni relative alle relazioni bilaterali.

Articolo 8

Le Parti svilupperanno i contatti nel campo militare. In tale quadro elaboreranno programmi per l'effettuazione di visite anche ad alto livello e promuoveranno lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.

Articolo 9

Le Parti riserveranno particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni interparlamentari e dei contatti tra gli altri organismi elettivi dei due Paesi.

Articolo 10

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i

contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le città, le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.

Articolo 11

Le Parti amplieranno e rafforzeranno la cooperazione in campo economico, industriale, finanziario, scientifico e tecnologico, nonchè nel campo energetico, della sicurezza nucleare, della tutela dell ambiente e della sicurezza nei processi di produzione industriale, al fine di elevarla ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di questa cooperazione per la realizzazione del programma di riforme economiche della Federazione Russa e l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.

Le Parti sottolineano il ruolo fondamentale dell'Unione Europea nella creazione di uno spazio economico unico in Europa. In questo contesto la Repubblica Italiana favorirà lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e l'Unione Europea:

La Repubblica Italiana favorirà altresì lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e gli enti finanziari e gli organismi economici internazionali al fine di promuovere l'integrazione della Federazione Russa nell'economia europea e mondiale.

Articolo 12

Le Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della cooperazione economica ed industriale.

Esse continueranno altresì a collaborare nel campo della conversione dell'industria militare, anche nell'ambito del gruppo di lavoro bilaterale istituito a tal fine, ed esamineranno all'occorrenza altre possibilità per elevare il livello di cooperazione in questo settore.

Ciascuna delle Parti creerà, anche attraverso opportuni provvedimenti normativi, le condizioni giuridiche ed economiche più proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attività degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte, ivi comprese le questioni relative alla tutela degli investimenti. A quest'ultimo fine, sarà esaminata tra le due Parti la possibilità di rafforzare gli accordi già esistenti in materia di protezione e promozione degli investimenti.

Le Parti, al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato nella Federazione Russa, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attività economica, nonchè quella nei settori della scienza, ricerca e tecnologia.

Le Parti si impegnano a riservare alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie parità di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi, e in particolare a riservare ai rispettivi cittadini ed uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di

cittadini ed uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di società miste anche con la partecipazione di terzi partners e l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica. Esse favoriranno altresì la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi ed in particolare tra quelle piccole e medie.

Le Parti garantiranno il riconoscimento dei lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti commerciali conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi, nonchè il loro adempimento.

Articolo 13

Le Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la presidenza per la Parte russa di un Membro di Governo all'uopo designato, e per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunirà almeno una volta l'anno.

Sotto l'egida del Consiglio lavorerà un Comitato imprenditoriale per la collaborazione, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio può altresì istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti. Potrà utilizzare a tal fine anche strutture già esistenti (come la Camera di Commercio Italo-Russa, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).

Articolo 14

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo alla scienza di base, alla ricerca spaziale, alle tecnologie avanzate ed all'ammodernamento tecnologico. A questo fine, esse svilupperanno le attività della Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica.

Le Parti si adopereranno per elaborare programmi bilaterali e multilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nell'ambito del World Lab che in quello del Centro Internazionale di Scienza e Tecnologia e della Fondazione Internazionale per il sostegno alla scienza di base in Russia.

Articolo 15

Le Parti, riconoscendo il contributo importante alla stabilizzazione dell'attuale situazione internazionale ed allo sviluppo economico fornito dalla collaborazione regionale e sub-regionale in Europa, si impegnano, nei limiti del possibile, a favorire lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti (ferroviari, aerei, marittimi e stradali) e delle telecomunicazioni, quale fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi.

Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento e al trasporto del gas, degli idrocarburi e dell'energia elettrica.

Tale collaborazione, che richiede la partecipazione delle due Parti e che consoliderà i rapporti con altri Paesi limitrofi verrà sviluppata nell'ambito delle Istituzioni europee e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali necessari ad una maggiore integrazione.

Articolo 16

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della tutela dell'ambiente. Esse riserveranno particolare attenzione alla difesa dell'ambiente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, specie in Europa in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Le Parti adotteranno misure comuni nella lotta contro le calamità naturali, nell'eliminazione delle loro conseguenze e nella prevenzione delle catastrofi ecologiche.

Articolo 17

Ciascuna delle Parti renderà più agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocità, il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati.

Ciascuna delle Parti garantirà le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze

ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti si impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.

Articolo 18

Le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi. In tale prospettiva la la Repubblica Italiana e la Federazione Russa continueranno in particolare a collaborare per la soluzione delle questioni dei cittadini italiani caduti in Russia e dei cittadini sovietici caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale.

Articolo 19

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando in tutte le sue forme. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio delle informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorità competenti sulle cause, metodi e mezzi di lotta contro tali fenomeni e collaboreranno a tal fine nelle organizzazioni internazionali appropriate.

Le Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e agli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile e della navigazione marittima nonchè ad intensificare le consultazioni bilaterali su tali problemi e ad approfondire la collaborazione

nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali appropriate.

Articolo 20

Al fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti stipuleranno una Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e sulle questioni relative all'estradizione.

Articolo 21

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei popoli dei due Paesi e sul loro inestimabile contributo alla civiltà europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi popoli della ricchezza dell'eredità musicale, architettonica ed artistica; degli apporti della cultura, dell'arte e della letteratura moderne nonchè della cinematografia; della vita culturale quotidiana delle province, delle città e delle varie comunità etniche di ciascuno dei due Paesi.

Ciascuna delle Parti, in conformità all'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991, fornirà il massimo sostegno allo sviluppo delle attività dei centri culturali, e adotterà misure per facilitare l'accesso allo studio della lingua e della cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche per mezzo di scambi di borsisti e studenti.

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonchè tra le associazioni operanti in tali settori.

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa si impegnano a rendere possibile l'insegnamento della lingua dell'altra Parte nelle scuole e nelle istituzioni universitarie. A tal fine metteranno a disposizione dell altra Parte i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, nonchè sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.

Articolo 22

Le Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte.

Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 23

Le Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti interessati al fine di incrementare gli scambi della produzione libraria, delle pubblicazioni, dei programmi radiotelevisivi e di ogni altro mezzo di informazione su base commerciale e non commerciale.

Le Parti favoriranno la conclusione di accordi sulla cooperazione nel campo dell'informazione, anche al fine della formazione dei quadri, tra gli enti competenti, le associazioni e organizzazioni commerciali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno gli scambi ed i progetti congiunti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa nonchè l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere librarie internazionali, realizzate sul loro territorio.

Articolo 24

Le Parti stipuleranno, ogni volta che sarà necessario, singoli accordi allo scopo di attuare le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 25

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali o multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza.

Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.

Articolo 26
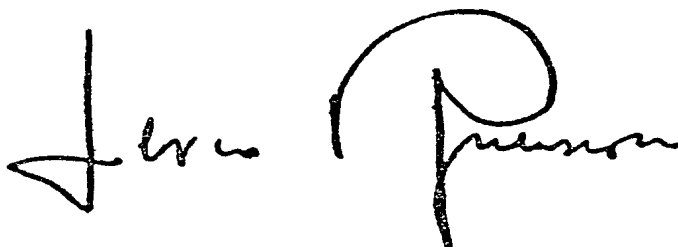
Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Le Parti concordano che, dal giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa la validità del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 18 novembre 1990.

Articolo 27
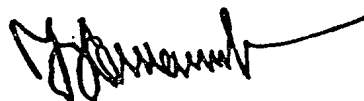
Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 20 anni e verrà automaticamente rinnovato per successivi periodi quinquennali se nessuna delle Parti invierà all'altra Parte una notifica scritta, un anno prima di ogni scadenza, della propria intenzione di porvi termine.

Fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi aventi identico valore.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA FEDERAZIONE RUSSA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2706):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 15 giugno 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 luglio 1995, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 settembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2191):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 ottobre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 gennaio 1996.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1996 (atto n. 2191/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.

96G0065

LEGGE 8 febbraio 1996, n. **70.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

AGREEMENT ON AIRWORTHINESS

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Poland hereinafter referred to as the "Contracting Parties"

WHEREAS:

Each Contracting Party wishes to develop and employ procedures for granting airworthiness and environmental certification or acceptance of those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement imported from the other Contracting Party so as to give as much recognition as is practicable to technical evaluations, test results, inspections, conformity statements, marks of conformity and certificates accepted or issued by or on behalf of the airworthiness authority of the exporting Party in granting its own domestic certification of such aeronautical products; and

In the interest of promoting aviation safety and preservation of the environment and with a view to fostering cooperation and assistance between their airworthiness authorities in achieving common safety and environmental quality objectives, establishing and maintaining airworthiness and environmental standards and certification systems which are as similar to those of the other Contracting Party as practicable and cooperating in the reduction of the economic burden on aviation industries and operators arising from redundant technical evaluations, tests and inspections;

Therefore, having agreed on certain principles and arrangements in order to:

facilitate the airworthiness and environmental certification, approval or acceptance by the airworthiness authority of the importing Party of those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement, including maintenance services, imported and exported between the two Contracting Parties;

provide for the development of procedures between the two airworthiness authorities for these purposes and for facilitating management of the emerging trend toward multinational design, manufacture, and interchange of aeronautical products involving the joint interests of the Contracting parties in airworthiness and environmental certification;

provide for cooperation in sustaining safety and environmental quality objectives;

THE CONTRACTING PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of this Agreement:

"Additional Technical Conditions" means the terms notified by the importing Party for the acceptance of the type design of an aeronautical product or for the acceptance of an aeronautical product to account for differences between Contracting Parties in:

(i) adopted airworthiness and environmental standards;

(ii) special conditions relating to novel or unusual features of the aeronautical product design wich are not covered by the adopted airworthiness and environmental standards;

(iii) exemptions or equivalent safety findings from the adopted airworthiness and environmental standards;

(iv) maintenance requirements;

(v) mandatory airworthiness action taken to correct unsafe conditions.

"Airworthiness Criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture, maintenance and alteration or modification of aeronautical products as prescribed by the airworthiness authority of the importing State to enable it to find that the design, manufacture and condition of these aeronautical products comply with its own laws, regulations, standards and requirements concerning airworthiness.

"Alteration or Modification" means making a change to the type design.

"Aeronautical Product" means any civil aircraft, or aircraft engine, propeller, appliance, material, part or component to be installed thereon, new or used.

"Airworthiness Authority" means the national government organization of a Contracting Party responsible for regulating the airworthiness and environmental certification, approval or acceptance of aeronautical products.

"Design Operational Requirements" means operational requirements related to design features of an aeronautical product or data on its design relating to its operation or maintenance that make it eligible for a particular kind of operation.

"Environmental Criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture, maintenance and alteration or modification of aeronautical products prescribed by the importing authority to ensure compliance with the laws, regulations, standards and requirements of the importing Party concerning noise and emissions abatement.

"Exporting Party" means the Contracting Party exporting a type design, a modification thereof, or an aeronautical product, under the provisions of this Agreement.

"Importing Party" means the Contracting Party importing a type design, a modification thereof, or an aeronautical product, under the provisions of this Agreement.

"Exporting Authority" means the airworthiness authority of the exporting Party.

"Importing Authority" means the airworthiness authority of the importing Party.

"Maintenance" means actions to ensure the airworthiness of an aeronautical product not including alterations or modifications.

"Products Airworthiness Approval" means granting an airworthiness certificate, approval or acceptance, as appropriate, by or on behalf of an airworthiness authority for a particular aeronautical product to permit its operation or use consistent with applicable laws, regulations, standards and requirements.

"State Regulating the Airworthiness of an Aircraft" means the Contracting Party responsible for issuing a certificate of airworthiness for an aircraft, or the Contracting Party responsible for the certification of an operator operating, under lease or charter, an aircraft which possesses a certificate of airworthiness issued by another State.

"Time of First Application" means the time that the application was received for approval of the aeronautical product type design, or for a derivative, alteration or modification thereof, either:

(i) by the exporting authority; or

(ii) in the case of an aeronautical product design introduced into and manufactured in the territory of the exporting Party from a third State with which both Contracting Parties have in force bilateral airworthiness agreements or arrangements similar in scope to this Agreement, by the airworthiness authority of a third State.

"Type Design" means the description of all characteristics of an aeronautical product, including its design, manufacture, limitations and continued airworthiness instructions, which determine its airworthiness.

"Type Design Approval" means granting a certificate, approval or acceptance by or on behalf of an airworthiness authority for the type design of an aeronautical product.

ARTICLE II

Scope

This Agreement applies to:

(a) the acceptance by the importing authority, where the exporting authority is responsible for type certification, of the exporting authority's type design approval, including alterations or modifications to a design, environmental approval, and at the option of the importing authority, of the exporting authority's finding of compliance with the importing authority's design-related operational requirements for those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement, the type certification of which is the responsability of the exporting authority;

(b) the acceptance by the importing authority of the airworthiness certification, approval or acceptance of those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement exported from the territory of the other Contracting Party, including both new and used aeronautical products designed or manufactured partially or wholly in other States;

(c) the acceptance by one airworthiness authority of maintenance, alterations or modifications performed under the authority of the other airworthiness authority on aircraft, or on aircraft engines, propellers, appliances, materials, parts or components installed or suitable for installation in civil aircraft exported from the territory of the other Contracting Party;

(d) cooperation and assistance with respect to maintaining the continuing airworthiness of in-service aircraft;

(e) exchange of information regarding environmental standards and certification systems;

(f) cooperation in providing technical evaluations and assistance.

ARTICLE III

Acceptance of the Type Design Approval

1. If the exporting authority,.applying its own certification system, certifies to the importing authority that the type design of an aeronautical product, or an alteration or modification to an aeronautical product type design previously approved by the importing authority, complies with airworthiness and environmental criteria prescribed by the importing authority, the importing authority shall, in establishing compliance with its own laws, regulations, standards and requirements for granting type design approval, give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself.

2. The importing authority shall prescribe the airworthiness and environmental criteria for the type design approval of any aeronautical product, in terms of the laws, regulations, standards, requirements and certification system of the exporting authority together with any additional technical conditions it deems necessary. If in the opinion of the importing authority this provision is deemed impracticable, the exporting authority shall certify to the importing authority that the type design of an aeronautical product, or a change to an aeronautical product type design previously approved by the importing authority, complies with laws, regulations, standards, and requirements of the importing Party, as notified by the importing authority as being applicable for a similar aeronautical product designed or manufactured in the territory of the importing Party at the time of first application.

3. The exporting authority shall assist the importing authority to become familiar with the aeronautical product to be imported and with the laws, regulations, standards, requirements and certification system applied by the exporting authority.

4. Notwithstanding paragraph 2., the importing authority may prescribe additional technical conditions to ensure that the aeronautical product meets the airworthiness and environmental standards equivalent to those which would be required for a similar aeronautical product designed or manufactured in the territory of the importing Party at the time of first application.

5. As soon as practicable after it has become familiar with the design of an aeronautical product, the importing authority shall notify the exporting authority of its requirements concerning airworthiness and environmental criteria for type design approval.

6. On request from the exporting authority, the importing authority shall promptly advise the exporting authority of its current design-related operational requirements.

7. If pursuant to agreement between them, the exporting authority certifies to the importing authority that the design of an aeronautical product or data on the design relating to the operations or maintenance of such aeronautical product comply with those design-related operational requirements prescribed by the importing authority, the importing authority, in establishing compliance with its own operational requirements, shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself.

ARTICLE IV

Acceptance of Aeronautical Product Airworthiness Certification

If the exporting authority certifies to the importing authority that an aeronautical product in respect of which type design approval has been issued or is in the process of being issued by the importing authority, conforms in constructions to a type design description notified by the importing authority and is in a condition for safe operation, the importing authority shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by or on behalf of the exporting authority as if it had made them itself on the date of the certification by the exporting authority.

ARTICLE V

Maintenance and Performance of Alterations or Modifications

1. If maintenance or an alteration or modification is performed and certified, under the authority of one airworthiness authority in accordance with its own approval system, on an aircraft which is under the airworthiness regulation of the other airworthiness authority, or on any aeronautical product designed for installation on such aircraft the other airworthiness authority shall give the same validity to such maintenance, alteration or modification and certification as if performed or certified in its own territory provided it has, directly or by delegation, approved such maintenance or alteration or modification.

2. The Contracting Parties may jointly determine which of them will regulate the airworthiness of an aircraft registered in the territory of one Contracting Party that is operated by an operator of the other Contracting Party.

ARTICLE VI

Continuing Airworthiness

1. The airworthiness authorities of both Contracting Parties shall cooperate in analyzing airworthiness aspects of accidents and incidents related to aeronautical products to which this Agreement applies.

2. In respect of aeronautical products designed or manufactured in its territory the exporting authority shall where appropriate, specify any action it deems necessary to correct any unsafe condition of the type design that may be discovered after an aeronautical product is placed in service; including any actions in respect of components designed or manufactured by a supplier under contract to a prime contractor.

3. In respect of an aeronautical product designed or manufactured in its own territory, the exporting authority shall assist the importing authority in establishing procedures deemed necessary by the importing authority for maintaining the continuing airworthiness of such aeronautical product.

4. Each airworthiness authority shall promptly inform the other of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating limitations or other actions which it deems necessary for maintaining the continuing airworthiness of relevant aeronautical products designed or manufactured in the territories of the Contracting Parties.

ARTICLE VII

Mutual Cooperation and Assistance

1. In respect of aeronautical products designed or manufactured in its territory the exporting authority shall on request assist the importing authority in determining whether the design of alterations, modifications, or repairs made under the control of the importing authority, comply with the airworthiness and environmental standards under which such aeronautical products were originally approved by the exporting authority.

2. Each airworthiness authority shall apprise the other of all its relevant airworthiness and environmental laws, regulations, standards and requirements, and of its airworthiness and environmental certification system.

3. Each airworthiness authority shall as soon as practicable notify the other of proposed significant revisions to its standards and system for airworthiness and environmental certification or approval; offer the other airworthiness authority on opportunity to comment and give due consideration to the comments made by the other airworthiness authority on the intended revisions.

4. Amendments to certification procedures for aeronautical products covered by this Agreement shall be by agreement in writing between the airworthiness authorities.

5. The airworthiness authorities shall provide to each other such technical evaluation assistance as they agree is appropriate.

ARTICLE VIII

Interpretation

In the case of conflicting interpretations of the airworthiness or environmental criteria, or design-related operational requirements prescribed by the importing authority pertaining to certifications, approvals or acceptances under this Agreement, the interpretation of the importing authority shall prevail.

ARTICLE IX

Implementation

The airworthiness authorities shall develop a schedule of implementation procedures for this Agreement.

ARTICLE X

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice by diplomatic note to the other contracting party, of its decision to terminate this Agreement. The Agreement shall terminate twelve months following the date of receipt of the notice by the orther Contracting Party, unless the said notice of termination has been withdrawn by mutual agreement before the expiry of this period. However, each Contracting State shall continue to discharge the obligations stated in Article VI of this agreement so long as any aircraft imported under this agreement is on the register of the importing State.

ARTICLE XI

Entry into force
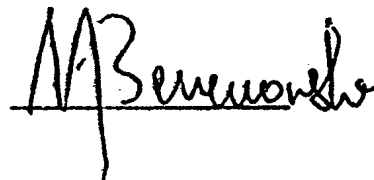
This Agreement shall be approved pursuant to the national legislation of each two States and shall enter into effect on the latter date of the exchange of notes stating that this legislation has been complied with.

In Withness Whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at Warsaw this day of 24-th March 1994 in the English language.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Poland

ANNEX

(A) Motor gliders, gliders, and replacament and modification parts therefor;

(B) Piston engines of 1000 H:P: or less with associated propellers and accessories, and replacement and modification parts therefor;

(C) Small fixed-wing aircraft of 12,500 lbs or less maximum taxe-off gross weight and replacement and modification parts therefor, produced in either Contracting Party or in another State with which both Contracting Parties have a bilatéral airworthiness agreement covering such aircraft.

1. This Annex shall be amended, as necessary, upon mutual agreement of Contracting Parties.

2. The Amended Annex comes into effect on the day of the exchange of diplomatic notes.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SULLA NAVIGABILITÀ AEREA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in appresso denominati le Parti contraenti:

CONSIDERANDO

che ciascuna Parte contraente desidera sviluppare ed utilizzare procedure per concedere una certificazione di navigabilità aerea e ambientale ovvero l'accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo importati da altre Parti contraenti, in maniera tale da dare il massimo riconoscimento possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformità, marchi di conformità e certificati accettati o rilasciati da o per conto dell'autorità di navigabilità della Parte esportatrice quando concede la propria certificazione a livello nazionale per tali prodotti aeronautici; e

che, in vista di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la preservazione dell'ambiente, e di incentivare la cooperazione e l'assistenza tra le autorità di navigabilità aerea nel conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualità ambientale, di istituire e di mantenere nella misura del possibile norme di navigabilità e ambientali e sistemi di certificazione che siano simili a quelli dell'altra Parte contraente, e di cooperare per ribassare l'onere economico gravante sulle industrie e sugli operatori nel settore dell'aviazione, dovuto a valutazioni tecniche, prove ed ispezioni ridondanti ;

HANNO STABILITO DI COMUNE ACCORDO ALCUNI PRINCIPI ED INTESE AL FINE DI:

agevolare la certificazione di navigabilità e ambientale, nonché l'approvazione o l'accettazione, da parte dell'autorità di navigabilità della Parte importatrice, dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo - compresi i servizi di manutenzione - importati ed esportati tra le due Parti contraenti;

stabilire la creazione di procedure tra le due autorità di navigabilità per tali scopi, ed al fine di facilitare la gestione dell'orientamento emergente di una progettazione multinazionale, la fabbricazione e l'inter-scambio di prodotti aeronautici in cui gli interessi congiunti delle due Parti contraenti sono rappresentati nella certificazione di navigabilità e ambientale;

sia stabilita una cooperazione volta ad ottenere in maniera durevole obiettivi di sicurezza e di qualità ambientale;

LE PARTI CONTRAENTI STABILISCONO DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

L'espressione "Condizioni tecniche addizionali" significa i termini notificati dalla Parte importatrice per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico, o per l'accettazione di un prodotto aeronautico che tenga conto delle differenze tra le Parti contraenti :

(i) nelle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(ii) nelle particolari condizioni relative a caratteristiche nuove o insolite di un progetto di prodotto aeronautico, non previste dalle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(iii) negli esoneri o equivalenti riscontri di sicurezza che si discostano dalle norme adottate di navigabilità aerea e ambientali;;

(iv) nei requisiti di manutenzione;

(v) nei provvedimenti obbligatori in materia di navigabilità adottati per rettificare condizioni di mancanza di sicurezza.

L'espressione "Criteri di navigabilità" indica i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione e i mutamenti o la modifica dei prodotti aeronautici stabiliti dall'autorità di navigabilità dello Stato importatore in maniera da consentirgli di verificare che la progettazione, la fabbricazione e lo stato di questi prodotti aeronautici siano conformi con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri relativi alla navigabilità.

L'espressione "mutamento o modifica" significa apportare una modifica al progetto di tipo.

L'espressione "Prodotto aeronautico" significa ogni aereo civile o ogni motore di aereo, reattore apparecchio, materiale, parte o componente da installarvi, nuova o utilizzata.

L'espressione " Autorità di navigabilità" significa l'organizzazione governativa nazionale di una Parte contraente responsabile della regolamentazione della certificazione di navigabilità e ambientale, nonché dell'approvazione o dell'accettazione dei prodotti aeronautici.

L'espressione "Criteri operativi del progetto " significa i criteri operativi correlati alle caratteristiche di progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi al suo funzionamento o alla manutenzione che lo rendono idoneo ad un determinato tipo di operazione.

L'espressione"Criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione ed il mutamento o la modifica dei prodotti aeronautici, stabiliti dall'autorità importatrice per garantire la conformità con le leggi i regolamenti, le norme ed i requisiti della Parte importatrice relativi alla riduzione del rumore e delle emissioni.

L'espressione "Parte esportatrice" significa la Parte contraente che esporta un progetto di tipo, una sua modifica o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "Parte importatrice" significa la Parte contraente che importa un progetto di tipo, un suo mutamento, o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "Autorità esportatrice" significa l'autorità di navigabilità della Parte esportatrice

L'espressione " Autorità importatrice" significa l'autorità di navigabilità della Parte esportatrice

Il termine "Manutenzione" significa i provvedimenti presi per garantire la navigabilità di un prodotto aeronautico, senza cambiamenti o modifiche.

L'espressione " Approvazione della navigabilità dei prodotti" significa la concessione di un certificato di navigabilità, di approvazione o di accettazione come appropriato, da parte o per conto di un' Autorità di navigabilità per un determinato prodotto aeronautico al fine di consentire il suo funzionamento o il suo uso compatibilmente con le leggi, i regolamenti le norme ed i criteri applicabili.

L'espressione "Stati che disciplinano la navigabilità di una aereo" significa la Parte contraente responsabile per il rilascio di un certificato di navigabilità per un aereo, o la Parte contraente responsabile del certificato di un operatore che ha in gestione,in base ad un contratto di vendita a riscatto o di nolo , un aereo munito di un certificato di navigabilità rilasciato da un altro Stato.

L'espressione "Momento della richiesta iniziale" significa il momento in cui è stata ricevuta la richiesta di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico, o di una sua variante, mutamento o modifica sia:

(i) dall'autorità esportatrice; oppure

(ii) nel caso del progetto di tipo di un prodotto aeronautico introdotto e costruito nel territorio della Parte esportatrice da uno Stato terzo con la quale entrambe le Parti contraenti hanno accordi bilaterali di navigabilità in vigore o intese simili per portata al presente Accordo, dall'Autorità di navigabilità di uno Stato terzo.

L'espressione " Progetto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico compresa la sua progettazione, costruzione, limitazioni e istruzioni per la navigabilità continua, che determinano la sua navigabilità aerea.

L'espressione " Approvazione del progetto di tipo" significa la concessione di un certificato, di un'approvazione o accettazione da parte o per conto di un'Autorità di navigabilità per il progetto di tipo di un prodotto aeronautico.

ARTICOLO II
PORTATA

Il presente Accordo concerne:

(a) l'accettazione da parte dell'autorità importatrice, qualora l'attività esportatrice sia responsabile della certificazione del tipo, l'approvazione del progetto di tipo dell'autorità esportatrice compresi i mutamenti o le modifiche nella progettazione, l'approvazione ambientale e, a discrezione dell'Autorità importatrice, i riscontri dell'autorità esportatrice riguardo alla conformità con i criteri operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorità importatrice per i prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo, il cui progetto di tipo é soggetto alla responsabilità dell'autorità esportatrice;

(b) l'accettazione da parte dell'autorità importatrice della certificazione di navigabilità, l'approvazione o l' accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo esportato dal territorio dell'altra Parte contraente, compresi i prodotti aeronautici sia nuovi che usati, parzialmente o interamente progettati o costruiti in altri Stati;

(c) l'accettazione da parte di un'Autorità di navigabilità della, manutenzione, dei mutamenti o delle modifiche effettuate in base alla responsabilità dell'altra autorità sulla navigabilità su aerei, motori di aerei, propulsori, apparecchi, materiali, parti o componenti installate o adatte ad essere installate in aerei civili esportati dal territorio dell'altra Parte contraente;

(d) la cooperazione e l' assistenza per il mantenimento di una navigabilità continua sugli aerei in servizio;

(e) lo scambio di informazioni concernenti le norme ambientali ed i sistemi di certificazione;

(f) la cooperazione nel fornire valutazioni tecniche ed assistenza.

ARTICOLO III

ACCETTAZIONE DELL'APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI TIPO

1. Se l'autorità esportatrice, applicando il proprio sistema di certificazione, certifica all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o un mutamento o modifica alprogetto di tipo di un prodotto aeronautico già approvato dall'autorità importatrice, si conforma ai criteri di navigabilità e ambientali stabiliti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice, nel stabilire la conformità con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni svolte dall'Autorità esportatrice come se se le avesse effettuate essa stessa.

2. L'autorità importatrice stabilirà i criteri di navigabilità e ambientali per l'approvazione delprogetto di tipo di qualunque prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione dell'autorità esportatrice, assieme ad ogni ulteriore requisito tecnico che ritenga necessario. Se, d'avviso dell'autorità importatrice, tale disposizione sia considerata impraticabile, l'autorità esportatrice certificherà all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o una modifica al progetto di tipo di un prodotto aeronautico precedentemente approvato dall'Autorità importatrice é conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle norme dell'autorità importatrice, notificate da detta autorità come applicabili ad un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale.

3. L'autorità esportatrice assisterà l'autorità importatrice ad esaminare il prodotto aeronautico da importare e a venire a conoscenza delle leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicato dall'autorità esportatrice.

4. Nonostante il paragrafo 2, l'autorità importatrice può stabilire ulteriori requisiti tecnici per garantire che il prodotto aeronautico soddisfi i criteri di navigabilità e ambientali equivalenti a quelle che sarebbero richiesti per un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale.

5. Non appena possibile dopo aver esaminato un progetto di prodotto aeronautico, l'autorità importatrice notificherà all'autorità esportatrice i propri requisiti per quanto riguarda i criteri di navigabilità e ambientali, ai fini dell'approvazione del progetto di tipo.

6. Su richiesta dell'autorità esportatrice, l'autorità importatrice informerà rapidamente l'autorità esportatrice dei suoi attuali requisiti operativi correlati alla progettazione.

7. Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice ai sensi di un reciproco accordo, che la progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi alle operazioni o alla manutenzione di detto prodotto aeronautico sono conformi con i requisiti operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorità importatrice,l'autorità importatrice nel stabilire la conformità con i propri requisiti operativi, attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche,alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa.

ARTICOLO IV

ACCETTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' DEL PRODOTTO AERONAUTICO

Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che un prodotto aeronautico, per il quale é stata rilasciata, o é in fase di rilascio da parte dell'autorità importatrice l'approvazione del progetto di tipo , é conforme per quanto riguarda la sua costruzione alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorità importatrice ed é in condizioni adatte per un funzionamento sicuro, l'autorità importatrice attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni effettuate da o per conto dell'Autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'autorità esportatrice.

ARTICOLO V

MANUTENZIONE E ATTUAZIONE DI MUTAMENTI O DI MODIFICHE

1. Se la manutenzione, un mutamento oppure una modifica sono eseguite e certificate sotto la direzione dell'autorità di navigabilità di una delle due Parti ed in conformità con il sistema di approvazione di detta Parte, su un'aeromobile soggetta alla regolamentazione in materia di navigabilità dell'altra Autorità di navigabilità, o su un prodotto aeronautico da installare su tale aeromobile, l'altra Autorità di navigabilità riconoscera la stessa validità a tale manutenzione, mutamento o modifica e certificazione come se fosse stata effettuata o certificata sul suo territorio, a condizione che abbia approvato direttamente o per mezzo di delega,tale manutenzione, mutamento o modifiche.

2. Le Parti contraenti possono determinare di comune accordo quale di loro regolamenterà la navigabilità di un'aeromobile immatricolata nel territorio di una Parte contraente e data in gestione ad un operatore dell'altra Parte contraente.

Articolo VI

NAVIGABILITA' CONTINUA

1. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti contraenti cooperano in vista di analizzare gli aspetti dal punto di vista della navigabilità, di incidenti o sinistri verificatisi in relazione a prodotti aeronautici ai quali il presente Accordo si applica.

2. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati o costruiti sul suo territorio, specifica se del caso ogni misura appropriata che a suo avviso è necessaria per rettificare qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che potrebbe essere riscontrata dopo che il prodotto aeronautico sia stato messo in servizio, compreso ogni provvedimento relativo alle componenti progettate o costruite da un sub-appaltatore sulla base di un contratto con l'appaltatore principale.

3. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda un prodotto aeronautico progettato o costruito sul suo territorio, assisterà l'autorità importatrice a stabilire ogni procedura ritenuta necessaria dall'Autorità importatrice per mantenere la navigabilità continua di questo prodotto aeronautico.

4. L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte tiene l'autorità di navigabilità dell'altra Parte informata di tutte le modifiche obbligatorie, delle ispezioni speciali, delle particolari limitazioni operative o di altri provvedimenti che essa ritiene necessari per mantenere la navigabilità continua dei prodotti aeronautici progettati o costruiti sui territori delle Parti contraenti.

ARTICOLO VII

COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA

1. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati oppure costruiti sul suo territorio, assisterà l'autorità importatrice, dietro sua richiesta, a determinare se la progettazione dei cambiamenti, delle modifiche o delle riparazioni effettuate sotto il controllo dell'autorità importatrice rispondono alle norme di navigabilità ed ambientali in base alle quali tali prodotti aeronautici sono stati originariamente approvati dall'autorità esportatrice.

2. Ciascuna autorità di navigabilità informerà l'altra di tutte le pertinenti leggi, regolamenti, norme e requisiti, in materia di navigabilità e ambientali, nonché sul suo sistema di certificazione di navigabilità e ambientale.

3. Ciascuna autorità di navigabilità notificherà il prima possibile all'autorità di navigabilità dell'altra Parte significative le revisioni che intende effettuare delle proprie norme e del proprio sistema di certificazione o di approvazione di navigabilità e di protezione ambientale. Essa

fornirà all'altra autorità l'opportunità di formulare osservazioni e terrà in debita considerazione le osservazioni formulate dall'altra autorità sulla navigabilità sulle previste revisioni.

4. Gli emendamenti alle procedure di certificazione dei prodotti aeronautici previsti dal presente Accordo devono essere oggetto di un accordo per iscritto tra le autorità di navigabilità.

5. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti si scambiano a vicenda assistenza per le valutazioni tecniche, come riterranno più opportuno.

Articolo VIII

Interpretazione

In caso di interpretazione contraddittoria dei criteri di navigabilità o ambientali o dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice,riguardo alle certificazioni, approvazioni o accettazioni nell'ambito di questo Accordo, prevale l'interpretazione dell'autorità importatrice.

Articolo IX

Attuazione

1. Le autorità di navigabilità elaboreranno un programma per le procedure di attuazione del presente Accordo.

Articolo X

Cessazione

Ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare l'altra Parte contraente della sua decisione di porre fine al presente Accordo, mediante l'invio di una nota diplomatica. L'Accordo avrà fine dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica di cessazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. Tuttavia ciascuno Stato contraente continuerà ad adempiere i suoi obblighi enunciati all'Articolo VI del presente accordo ,per tutto il tempo in cui ogni aereo importato in base al presente accordo sia immatricolato nei registri dello Stato importatore.

Articolo XI

Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà approvato secondo la legislazione nazionale di ciascuno dei due Stati ed entrerà in vigore all'ultima data dello scambio di note che dichiara che gli adempimenti legislativi sono stati espletati.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Varsavia , il 24 Marzo 1994, in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica d'Italia

Per il Governo della Repubblica di Polonia

ANNESSO

(A) Alianti per motore, alianti e loro parti sostitutive e di modifica.

(B) Motori a stantuffo di 1000 H:P o meno, con adeguati reattori ed accessori e loro parti sostitutive e di modifica.

(C) Piccoli aerei ad ala fissa aventi un peso lordo massimo di 12,500 libbre o meno esentasse, e loro parti sostitutive e di modifica, prodotto nell'una o nell'altra Parte contraente o in un altro Stato con cui le Parti contraenti hanno un accordo bilaterale di navigabilità che include tale mezzo aereo.

1. Il presente Annesso sarà emendato come necessario per accordo reciproco delle Parti contraenti.

2. L'Annesso emendato entrerà in vigore il giorno dello scambio di note diplomatiche.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2541):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 16 maggio 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 6 settembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2190):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 ottobre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 gennaio 1996.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1996 (atto n. 2190/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.

96G0066

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651343) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.500